



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Direzione Generale

Decreto Dirigenziale n° 94 /DG del 14.04.2016

OGGETTO: Acquisizione nei ruoli organici del Consorzio per le Autostrade Siciliane del Sig. Orazio MUSARRA, dipendente del Ministero della Difesa – Sentenza Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, n° 430/2016 del 15.03.2016, depositata il 13.04.2016

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- **Che** il Sig. Orazio Musarra, dipendente del Ministero della Difesa, in data 21.05.2009 formulava istanza di trasferimento nei ruoli di questo Consorzio in applicazione dell'art. 33 D. Lgs. 3/2/1993 n° 39, come modificato dall'art. 30, 1° comma D. Lgs. n° 165/2001
- **Che** a seguito della predetta istanza, sia il Ministero della Difesa sia questo Consorzio esprimevano i rispettivi obblighi nulli-osta al chiesto trasferimento del Sig. Orazio Musarra.
- **Che** questo Consorzio non dava seguito alla procedura di trasferimento, per cui il Sig. Orazio Musarra instaurava l'obbligatorio procedimento di tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Messina.
- **Che** il tentativo di conciliazione proposto non produceva risultato positivo, per cui il Sig. Orazio Musarra, con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, chiedendo venisse riconosciuto il proprio diritto all'inquadramento nei ruoli del Consorzio per le Autostrade Siciliane.
- **Che** il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Messina sezione lavoro con sentenza n° 4387/13 emessa in data 22/11/2013.
- **Che** il Sig. Orazio Musarra proponeva appello avverso detto pronunciamento.
- **Che** la Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n° 430/2016, del 15.03.2016 depositata il 13.04.2016, così decideva il giudizio:
“La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Musarra Orazio avverso la sentenza n° 4387/13 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 22 novembre 2013, nei confronti del Ministero della Difesa e del Consorzio per le Autostrade Siciliane, così provvede:
- *in riforma della sentenza appellata riconosce il diritto di Musarra Orazio ad essere trasferito nei ruoli del Consorzio per le Autostrade Siciliane con inquadramento secondo le tabelle di trasposizione adottate dall'amministrazione di destinazione e condanna il C.A.S. ad attuare il suddetto trasferimento”.*



- **Che** il Sig. Orazio Musarra è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione di provenienza , Ministero della Difesa, nella II° Area, posizione economica F2, del vigente C.C.N.L. Comparto Ministeri;

- **Che** applicando le tabelle di equiparazione approvate dal Consorzio per le Autostrade Siciliane con deliberazione 295/CD del 22.06.2009 , al Signor Orazio Musarra deve essere attribuita **la categoria "C", Istruttore Direttivo** , del CCRL Regione Sicilia e Enti Locali, come peraltro indicato dai Giudici di Appello nella motivazione della Sentenza meglio indicata in oggetto , **ed il livello "B"** del Contratto di Lavoro ad oggi applicato presso questo Ente , fatto salvo il conguaglio positivo/negativo da effettuare nel momento in cui verrà applicato il Contratto Regionale di Lavoro ;

- **Che** con la deliberazione n° 6/AS del 21.11.2014, superiormente approvata con deliberazione di Giunta Regionale 18 febbraio 2015 n° 26, pubblicata sul sito web della Regione Siciliana il 25.02.2015, sono state approvate le tabelle di riclassificazione che prevedono, ai fini che qui ci interessa , **che al livello "B" del Contratto applicato ad oggi da questo Ente, corrisponde la categoria "C" del Contratto Regionale;**

- **Che** ad oggi è istato avviato il complesso iter per l'applicazione del C.C.R.L. ai dipendenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, tuttavia , allo stato attuale, non è possibile quantificare i tempi tecnici necessari per concludere il complesso procedimento;

Che, conseguentemente , nelle more dell'applicazione in questo Ente del C.C.R.L. Sicilia, al Sign. Orazio Musarra si applicherà , alla stregua di quanto applicato ai dipendenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, il Contratto di lavoro ad oggi utilizzato , salvo conguaglio – positivo o negativo che dovesse rendersi necessario in sede di applicazione del C.C.R.L. Sicilia;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla Sentenza della Corte di Appello di Messina n° 430/2016 del 15.03.2016 , depositata il 13.04.2016 e per l'effetto procedere allo inquadramento nei ruoli di questo Consorzio del Sig. Orazio Musarra, **attribuendo allo stesso la categoria " C", Istruttore Direttivo**, del C.C.R.L. Sicilia, come indicato dai Giudici di Appello nella motivazione della Sentenza di che trattasi e come risulta dalle Tabelle di Riclassificazione sopra richiamate e, nelle more di conclusione dell'iter di applicazione del CCRL Sicilia, di dover disporre **l'inquadramento nella posizione "B" del contratto di lavoro in atto applicato ai dipendenti del Consorzio.**

D E C R E T A

Per i motivi indicati in narrativa , che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) **Inquadrare**, in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, n° 430/2016 del 15.03.2016, depositata il 13.04.2016 , il Sig. **Orazio MUSARRA**, dipendente del Ministero della Difesa , Area II°/F2 del CCNL Comparto Ministeri, nei ruoli organici del Consorzio per le Autostrade Siciliane **attribuendo la categoria "C", Istruttore Direttivo**, del CCRL Sicilia **con decorrenza dal 01.05.2016 .**
- 2) **Dare atto che**, **nelle more** della definitiva applicazione a questo Ente del C.C.R.L. Sicilia, al Signor Orazio Musarra è attribuito **il livello "B"**, profilo "Collaboratore Amministrativo " , del Contratto di lavoro ad oggi applicato ai dipendenti del Consorzio

per le Autostrade Siciliane , salvo conguaglio positivo/negativo da effettuarsi al definitivo passaggio al CCRL Sicilia;

- 3) **Dare atto che** la spesa relativa ai correlati emolumenti graverà sul cap. 11, "Stipendi, assegni ed indennità varie al personale" e cap. 15 " Contributi", del bilancio corrente esercizio finanziario e successivi;
- 4) **Assegnare** il Signor Orazio Musarra all'Ufficio Gestione Risorse Umane;
- 5) **Notificare** il presente provvedimento a:
 - Al Sign. Musarra Orazio;
 - Al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale civile, indirizzo Pec: poersovic@postacert.difesa.it;
 - MARISUPLOG Messina – Ufficio Personale – Sezione Personale Civile , Ufficio periferico di assegnazione del Sig. Orazio Musarra indirizzo Pec: marisuplog.me@postacert.difesa.it;
- 6) **TRASMETTERE** il presente decreto al Dirigente Area Amministrativa, e all'Ufficio risorse Umane per gli adempimenti conseguenti, all'Ufficio di Presidenza , All'URP e al Collegio dei Revisori dei Conti .



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Pirrone)



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

22 GIUGNO 2009

N.
295/CD

OGGETTO

Approvazione tabelle equiparazione

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di giugno, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Palermo, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio presieduto dal Presidente Dott.ssa Patrizia Valenti e con l'intervento dei signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - on. Giuseppe Faraone | Vice Presidente |
| - on. Angelo Paffumi | Componente |
| - ing. Ferdinando Mandina | Componente |
| - arch. Enrico Gugliotta | Componente |

Assenti i componenti: prof. Fernando Cammisuli, arch. Dario La Fauci

Assolve alle funzioni di Segretario il dott. Augusto Procopio, Dirigente dell'Area Amministrativa.

O M I S S I S

Capitolo	
Esercizio	
Impegno	
Ammontare dello stanziamento	
Somme precedentemente impegnate	
Disponibilità impegno della presente delibera	
Disponibilità residua	
Il Direttore del Serv. Finanziario	

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PREMESSO

CHE con deliberazione n. 20/AS del 19.09.2003 e n. 19/AS del 13.09.2004, approvate dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 201 del 25.05.2004 e n. 374 dell'11.11.2004, è stato approvato il Regolamento Organico del personale dell'Ente;

CHE negli anni si è verificato un fisiologico esodo di personale dovuto ai pensionamenti via via maturati, cui l'Amministrazione non ha sopperito con inserimento di altro personale per concorso o mobilità, che ha determinato nell'attuale pianta organica una carenza di oltre 200 unità;

CHE, al fine di coprire tali posti vacanti in pianta organica, l'Amministrazione deve attivare, così come previsto dal D.lgs. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni, l'istituto della mobilità attraverso passaggio diretto (ex art. 30 del citato decreto) e soltanto successivamente potrà bandire i relativi concorsi a copertura dei rimanenti posti, ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti al personale interno;

CONSIDERATO che, in analogia a quanto disposto dall'art. 31 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, si ritiene necessario adottare delle tabelle di equiparazione tra i livelli previsti dal CCNL adottato dal CAS ed i livelli dei contratti adottati da altri Enti pubblici, al fine di dotarsi di strumenti oggettivi per l'inquadramento funzionale del personale in mobilità;

CHE, pertanto, l'Ente intende dotarsi delle citate tabelle di equiparazione;

CHE, essendo nota la complessità dell'operazione per l'eterogeneità delle declaratorie contrattuali applicate dalle diverse Amministrazioni, complessità aggravata, nel caso del Consorzio, dall'applicazione ai dipendenti dello stesso del CCNL privatistico delle Autostrade;

CHE a tal fine, per limitare i rischi di contenzioso nella sempre presente ottica di contenimento della spesa, si è ritenuto necessario istituire un apposito Gruppo di lavoro finalizzato a identificare criteri oggettivi per verificare la corrispondenza dei profili professionali esistenti nei diversi comparti della Pubblica Amministrazione in modo da poter attribuire agli eventuali richiedenti il trasferimento in mobilità presso il CAS il profilo professionale il più possibile omogeneo a quello posseduto presso l'Amministrazione di provenienza;

CHE, pertanto, fino alla definizione delle tabelle di equiparazione, il personale nel frattempo trasferito al CAS in mobilità, è stato inquadrato provvisoriamente nei ruoli del Consorzio con riserva di verificare la valutazione per una eventuale diversa attribuzione del profilo professionale dopo l'approvazione delle tabelle;

CHE per la composizione del Gruppo di lavoro sono stati individuati i Sigg.:

- il Dirigente dell'Area Amministrativa pro-tempore del CAS;
- il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane pro-tempore dell'Ente;
- l'Avv. Prof. Vincenzo Valentini, docente di Diritto del Lavoro nella Università "Sapienza" di Roma e nella LUMSA di Palermo, esperto di contenzioso in materia di lavoro.

CHE il Gruppo è stato successivamente integrato con l'Arch. La Fauci in rappresentanza del Consiglio Direttivo per coordinare i lavori e con il Sig. Massimo Interdonato per la specifica esperienza maturata in tema di gestione del personale.

CHE il Gruppo ha svolto i propri lavori di approfondimento della tematica in questione, reperendo tutto il materiale normativo e contrattuale e procedendo ad un esame delle specifiche disposizioni di legge e declaratorie contrattuali interessate;

CHE il Gruppo ha prevalentemente svolto il lavoro a distanza, occupandosi ciascun membro di approfondire alcune specifiche questioni e si è riunito in due occasioni presso i locali del Consorzio in Messina, in data 22 aprile e 28 maggio 2009. In particolare nella prima riunione, a seguito del prescreening già effettuato, si sono identificati i criteri di massima sulla base dei quali predisporre una proposta di tabella di equiparazione. Nella seconda riunione, invece, all'esito dell'applicazione dei criteri di massima si sono esaminate alcune proposte di tabella di equiparazione prodotte dai diversi componenti, dando mandato al Prof. Valentini di redigere una relazione conclusiva sui lavori del Gruppo.

CHE il Prof. Valentini in data 19.06.09 ha consegnato al Consiglio una relazione con allega-

ta una proposta di tabella di equiparazione, precisando che, in ragione delle sopra descritte difficoltà di adattamento delle figure professionali del Consorzio alle qualifiche e alle posizioni giuridiche ed economiche dei diversi contratti collettivi di comparto del pubblico impiego, la tabella non può che svolgere il ruolo di parametro "flessibile" evitando ogni rigidità che potrebbe non tenere nel debito conto specifiche professionalità transitate. Ciò in considerazione del fatto che la conservazione della professionalità acquisita dai dipendenti transitati è il bene primario da salvaguardare nel passaggio diretto. In particolare a questo fine si proponeva di inquadrare nel livello A1 il Geom. Bernava Agostino (provvisoriamente inquadrato nel livello B) in ragione della professionalità acquisita e documentata (anche da un parere legale prodotto) nell'Amministrazione di provenienza e della qualifica rivestita di "Istruttore" (Geometra).

TUTTO CIO' PREMESSO
CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta tabella di equiparazione unitamente alla proposta di inquadramento del Geom. Bernava Agostino al livello A1 ai fini della corretta attuazione dell'istituto della mobilità del personale e di rimettere agli organi competenti ogni successiva determinazione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 3.11.1994 n. 44

GRUPPO DI LAVORO
TABELLE EQUIPARAZIONE PASSAGGIO DIRETTO
(art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001)

istituito con delibera n. 28/09 CD del 16.2.2009

RELAZIONE FINALE

Con delibera n. 28/09 CD il Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Siciliane, facendo seguito alla propria decisione di attivare (così come previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e succ. modifiche ed integrazioni) l'istituto della mobilità attraverso passaggio diretto, al fine di coprire alcuni posti vacanti in pianta organica, necessari per la funzionalità dell'Ente, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro finalizzato a identificare criteri oggettivi per verificare la corrispondenza dei profili professionali esistenti nei diversi comparti della Pubblica Amministrazione in modo da poter attribuire agli eventuali richiedenti il trasferimento in mobilità presso il CAS il profilo professionale il più possibile omogeneo a quello posseduto presso l'Amministrazione di provenienza.

Ciò sul presupposto della necessità di adottare delle tabelle di equiparazione tra i livelli previsti dal CCNL applicato dal CAS ed i livelli dei contratti adottati da altri Enti pubblici, al fine di dotarsi di strumenti oggettivi per l'inquadramento funzionale del personale in mobilità.

A fronte della complessità dell'operazione per l'eterogeneità delle declaratorie contrattuali applicate dalle diverse Amministrazioni (complessità aggravata, nel caso del Consorzio, dall'applicazione ai dipendenti dello stesso del CCNL privatistico delle Autostrade) e dell'assenza all'interno del personale in servizio di specifiche professionalità dotate di qualificata esperienza teorica

9

e pratica nella gestione del lavoro pubblico privatizzato e in particolare negli aspetti relativi alla contrattualistica e alla mobilità, il Consiglio Direttivo, al fine di limitare i rischi di contenzioso nella sempre presente ottica di contenimento della spesa, ha deciso di integrare il gruppo di lavoro, composto dal Dott. Procopio, Dirigente dell'Area Amministrativa, dal Dott. Amore, Responsabile delle Risorse Umane, dal Rag. Interdonato e presieduto dall'Arch. La Fauci (in rappresentanza del Consiglio Direttivo) con il Prof. Avv. Vincenzo Valentini (ricercatore confermato di Diritto del lavoro nell'Università di Roma "La Sapienza", Professore incaricato di Diritto del lavoro, di Diritto del pubblico impiego e di Diritto processuale del lavoro nella LUMSA di Roma e Palermo, oltre che avvocato con una ultradecennale esperienza di contenzioso del lavoro privato e pubblico e, da qualche tempo, incaricato per la difesa del Consorzio in numerose controversie giudiziali e stragiudiziali anche in tema di mobilità del personale).

Il Gruppo di lavoro, insediatosi, ha svolto una prima attività di *screening* del materiale normativo e regolamentare generale (sul tema del passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001) e specifico del Consorzio in materia di dotazioni organiche e inquadramento, passando poi ad esaminare le singole posizioni dei dipendenti transitati da altre Amministrazioni.

In data 22 aprile 2009, nei locali di Messina del Consorzio Autostrade Siciliane, si è poi riunito il Gruppo e in quell'occasione sono stati precisati i compiti specifici da svolgere da ciascun componente proponendo di elaborare criteri oggettivi da seguire e di completare il reperimento di tutto il materiale normativo e regolamentare vigente, da utilizzare come parametro.

Quanto ai criteri oggettivi, si proponeva, in osservanza del dettato normativo, di far precipuo riferimento al mantenimento

⑤

della professionalità dei lavoratori transitati, senza eccessive rigidità, ma con rigorosa attenzione alla qualifica o al livello ricoperti, anche in considerazione della difficoltà di reperire un parametro omogeneo trattandosi del passaggio da declaratorie contrattuali contenute in CCNL di comparto a un mansionario contenuto in un CCNL privatistico, applicato dall'Ente.

Si proponeva, altresì, dando mandato agli uffici, di esaminare in concreto la professionalità dei dipendenti transitati e in procinto di transitare, con specifico riferimento, per quanto possibile, anche all'impegno e alla storia lavorativa e eventuali problemi di vario tipo nell'Amministrazione di provenienza, anche attraverso la specifica richiesta a quest'ultima.

In data 28.5.2009, nei locali di Messina del Consorzio Autostrade Siciliane, il gruppo si è riunito per esaminare le proposte di tabelle elaborate dai componenti sulla base del materiale raccolto.

Il Dott. Amore ha presentata una proposta di tabella nella quale si mettono a raffronto le diverse posizioni professionali dei dipendenti del CAS con quelle analoghe di alcune altre Pubbliche Amministrazioni.

Anche il Rag. Interdonato presenta una proposta di tabella con le i criteri per l'equiparazione.

Il gruppo incarica il Prof. Avv. Valentini, nella qualità di esperto esterno al Consorzio, di redigere una relazione conclusiva con la quale accompagnare le proposte di inquadramento per le decisioni di competenza degli Organi Amministrativi.

* * *

A seguito del lavoro svolto e in osservanza della volontà dell'Amministrazione di definire in tempi brevi la questione, si allega alla presente proposta di tabella di conversione.

8

I criteri con cui la tabella allegata è stata predisposta tengono conto, nel rispetto del dettato normativo, della professionalità posseduta dal dipendente transitato, della qualifica ricoperta nell'Amministrazione di appartenenza nell'ottica di un inquadramento che, nel rispetto dell'esperienza maturata dal lavoratore, sia il più funzionale possibile agli interessi pubblici dell'Ente.

Si sottolinea, a tal proposito, che il rispetto del dettato normativo (*"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento"*, comma 1 del citato art. 30; *"il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza"*, comma 2 bis del citato art. 30), già di complessa applicazione nel passaggio tra comparti differenti, stante le differenze, spesso rilevanti, tra le diverse qualifiche e le posizioni economiche corrispondenti, nel caso di specie è stato oltremodo difficoltoso in ragione dell'applicazione da parte del Consorzio, come noto, di un contratto collettivo di diritto privato (quello dei concessionari autostradali), recepito selettivamente per adattarlo alla natura pubblica dell'Ente stesso.

La cessione del contratto è, infatti, in tutti i casi avvenuta tra due amministrazioni pubbliche ma sia la declaratoria di qualifiche e mansioni che la struttura stipendiale è del tutto disomogenea tra cedente e cessionario. Ciò provoca intuibili problemi in sede applicativa.

Va altresì ricordato che il CCNL applicato dal Consorzio, proprio per la sopra evidenziata peculiarità, non contiene alcun

8

criterio generale (previsto dal comma 2 dell'art. 30 citato) per il trasferimento attraverso passaggio diretto.

Va segnalato, senza entrare nel merito delle singole posizioni dei lavoratori transitati, che, rispetto alla tabella che si allega (la quale, lo si ripete, per i motivi sopra esposti, può essere solo un parametro di riferimento che di volta in volta va adattato ai casi specifici) allo stato, l'unica posizione per la quale è stata necessaria una specifica istruttoria che conduce, ragionevolmente, a discostarsi dall'automatismo della tabella, è quella del Geom. Agostino Bernava. Egli, infatti, inquadrato nell'Amministrazione di provenienza nella categoria C, posizione economica C2, qualifica "istruttore geometra" del CCNL Regioni e Autonomie Locali (e dunque da inquadrarsi in ragione dei rigidi criteri della tabella nella categoria B del CAS), ha prodotto documentazione nella quale si attesta il possesso di una notevole professionalità che può far ritenere congrua l'attribuzione della qualifica A1 del CCNL applicato dal Consorzio.

* * *

Si resta ovviamente a disposizione del Presidente e del Consiglio Direttivo per eventuali ulteriori approfondimenti.

Roma, 19 giugno 2009

7 To Avv. Prof. Vincenzo Valentini

EQUIPARAZIONE

C	REG. SIC	MINISTRI	AG	PRES	AZ	U	E	ENT	ENAC	ENEA	CNEL	UNION	ASI	SANITA
A	UNH	F	F	CONS	AMM	N	P	DJ	ART.			CAMERE	ART	
S	LOC	S	S	MIN	STATO	I	N	RICERC	70				70	
						V	E	A	DI				DI	
A	D3*	F3*	F3	F3*	AREA	D*	Area	IV e V liv	165/01	8.9	Area C	Q	IV e V	Dir Liv. sup
		Terza area	Terza area	Terza area	C2-C3-C3s	P2*	C		C2-C3*		C2-C3*		liv	
A1	D1-D2	F1-F2	F1-F2	F1-F2	AREA	D2*	Area				Area C	Ex III e	Ex VI e	D* fino a D4
		Terza area	Terza area	Terza area	C	EP2*	C				C1-C2	IV liv	VII liv	
B	C*	F2*	F2*	F2*			B2*							C*
		Seconda area	Seconda area	Seconda area										
B1	B*	F1	F1	F1			A2*							B*
	Bsuper	Seconda area	Seconda area	Seconda area										
C														
C1	A*	F1	F1*	F1*										A*
		Prima area	Prima area	Prima area										
D														

*= e successive sviluppi economici
 **=cuoco, infermiera,guardarobiera
 X=privilegi professionali con titoli di studio richiesti

SCUOLA	IST. ALTA
Area D	EP1-EP2
Area C Tec	
Area B Tec A	
Area B**	
Area C	

Ni 430/2013 Reg. Sent.

N. 1524/2013 R. G. Lav.

CORTE D'APPELLO DI MESSINA A 2206/2013 Cron.

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) dott. L. Villari | Presidente |
| 2) dott. E. Sturniolo | Consigliere |
| 3) dott. B. Catarsini | Consigliere rel. |

all' udienza collegiale del 15 marzo 2016 nella causa vertente tra:

MUSARRA ORAZIO, nato a Messina il 12 maggio 1959, rappresentato e difeso dall'avv. L. Cutuli APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
CONSORZIO PER LE AUTOSTRAD E SICILIANE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. C. Matafù APPELLATI

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4387/13 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 22 novembre 2013.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2013 Musarra Orazio proponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Messina aveva rigettato la sua domanda volta alla riconoscimento del suo diritto al trasferimento presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane con inquadramento secondo le tabelle di equiperazione cooperazione

Mu

Ni

adottate e conseguente condanna delle amministrazioni interessate ad attuare il trasferimento, compensando tra le parti le spese di lite.

Censurava la sentenza con specifici motivi e ne chiedeva la riforma con accoglimento delle domande spiegate in primo grado, spese vinte per il doppio grado di lite.

Si costituiva il Ministero della Difesa ribadendo la propria assenza di responsabilità per il mancato trasferimento e chiedendo, comunque, la conferma della sentenza impugnata, spese vinte.

Si costituiva, altresì, il Consorzio per le Autostrade Siciliane avversando i motivi di appello di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

All'udienza del 15 marzo 2016 la causa veniva decisa come in atti, sulla base delle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra riportate.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Musarra Orazio ritenendo che la fattispecie costitutiva del diritto del lavoratore al passaggio dall'una all'altra amministrazione si era verificata non al momento di avvenuto rilascio del nulla osta da parte del Ministero di appartenenza, bensì al momento in cui detto consenso, unitamente a tutti i dati retributivi e contributivi inerenti la posizione del dipendente, erano stati rimessi al Consorzio, poiché solo in quel momento venivano a realizzarsi tutte le condizioni per l'operatività del trasferimento, con la conseguenza che alla data suddetta (1 dicembre 2009) doveva farsi applicazione della modifica normativa apportata dalla riforma Brunetta che, all'art. 30, esige ai fini del trasferimento anche *"il parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire"*, nella fattispecie ritenuto mancante.

²
Mia

Mia

Evidenziava, ancora, il giudice di primo grado, che nel caso di specie doveva ritenersi ostativa al trasferimento la mancanza di determinazione all'assegnazione da parte dell'amministrazione destinataria e l'impossibilità di utilizzare, ai fini della comparabilità tra la professionalità posseduta dal lavoratore e quella richiesta per la copertura della vacanza, le tabelle di equiparazione adottate dal Consorzio con delibera del 22 giugno 2009, trattandosi di equiparazione adottata sulla base dell'inquadramento previsto del C.C.N.L. delle autostrade private inapplicabile nella fattispecie.

Con il primo motivo di appello Musarra Orazio contesta che la fattispecie costitutiva del diritto al passaggio nei ruoli dell'amministrazione destinataria deve ritenersi realizzata al momento in cui il consenso espresso da Ministero della Difesa di tutti i dati retributivi contributivi richiesti dal C.A.S. siano venuti a conoscenza di quest'ultimo. Ritiene l'appellante che il diritto deve ritenersi, invero, perfezionato al momento in cui tutti i presupposti necessari (consenso del lavoratore interessato, consenso dell'amministrazione ricevente e nulla osta dell'amministrazione di provenienza) siano venuti ad esistenza e l'amministrazione destinataria ha avuto conoscenza del consenso espresso da quella di appartenenza del lavoratore. Rileva che, essendosi ciò verificato prima della data di entrata in vigore del Decreto Brunetta (ossia anteriormente al 15 novembre 2009), è a quella data che può ritenersi maturato il diritto al passaggio, con la conseguenza dell'inapplicabilità, al caso di specie, del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (c.d. Decreto Brunetta).

Recita l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 (nella parte che qui interessa) nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Brunetta: *"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano*

³
CME

Nile

domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale".

Va, anzitutto, premesso che, secondo l'esplicito dettato normativo e per giurisprudenza ormai uniforme, il passaggio diretto di un dipendente da un'amministrazione ad un'altra è costruito, in termini giuridici, quale cessione di contratto, trattandosi una mera novazione soggettiva del rapporto (Cassazione civile sez. un. 12/12/2006 n. 26420, Cassazione civile, sez. lav. 20 novembre 2014 n. 24724) e, pertanto, la fattispecie si perfeziona, ai sensi dell'art. 1407 comma 1 c.c. nel momento in cui l'amministrazione di originaria appartenenza ha notizia dell'accettazione dell'atto di cessione da parte dell'amministrazione di destinazione, semprechè il contraente ceduto vi consenta. Pertanto deve ritenersi che nel caso in esame, sussistendo, a monte, il bando per la copertura, mediante mobilità, di posti vacanti del 2 febbraio 2009, l'esplicita richiesta di trasferimento da parte dell'odierno appellante, inoltrata al C.A.S. in data 26 maggio 2009, l'accoglimento della richiesta da parte di quest'ultimo, (valutata, da parte del C.A.S.), la necessità delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto della pianta organica e il consenso da parte dell'amministrazione "cedente" tramite nulla osta del 28 settembre 2009, la fattispecie costitutiva della cessione, quale negozio trilaterale, si è verificata nel momento in cui il C.A.S. ha avuto conoscenza del nulla osta, ossia quantomeno alla data del 8.10.2009, come emerge dalla costituzione in appello del Ministero della Difesa in cui si richiama la nota n.22544 del

8.10.2009 con cui il C.A.S. faceva espresso riferimento al nulla osta rilasciato dal Ministero.

Ha errato, dunque, il giudice di primo grado a ritenere che l'incontro trilaterale delle volontà dei soggetti coinvolti doveva ritenersi perfezionato alla data in cui il Ministero aveva trasmesso al C.A.S. tutti i dati retributivi e contributivi (1.12.2009), trattandosi di un mero atto a completamento della procedura che non incide, tuttavia, sulla genesi della fattispecie costitutiva del diritto, regolato peraltro dalla normativa vigente alla data di indizione del bando di mobilità del 2 febbraio 2009.

E' vero che la valutazione sull'accoglimento della domanda di mobilità volontaria è tecnico-discrezionale (come si desume dall'inciso iniziale "*Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico*") ed afferisce alla *qualità professionale* del dipendente che richieda il passaggio in altra Amministrazione così come deve ritenersi che l'Amministrazione cedente possa opporsi, qualora sussistano motivate esigenze, che facciano, ad esempio, ritenere irrinunciabile la prestazione professionale del dipendente interessato. Tuttavia il Consorzio per le Autostrade Siciliane non ha prospettato alcuna ragione ostativa al passaggio, intervenuta successivamente al proprio iniziale assenso (quale, ad esempio, l'imposizione di vincoli assunzionali), se non limitatamente alla carenza dei diversi presupposti richiesti dal decreto Brunetta nel frattempo intervenuto (inapplicabile alla fattispecie) sicché deve ritenersi che siano rimaste immutate le emergenti esigenze organizzative (nel rispetto della pianta organica) che avevano determinato il Consorzio ad accogliere la richiesta ed ancor prima ad indire la mobilità mediante apposito bando allegato in atti, e che non sussistano, in quanto non provati, impedimenti di bilancio.

due

two

Non v'è, inoltre, alcuna preclusione al riconoscimento del diritto invocato in relazione alla dichiarata inutilizzabilità delle tabelle di trasposizione inizialmente adottate dal Consorzio ai sensi del C.C.N.L. per le autostrade, sia in ragione del fatto che l'adozione di dette tabelle costituisce un mero fatto interno di competenza dell'amministrazione ricevente che non può incidere sul diritto acquisito dal dipendente, sia in considerazione della sopravvenuta adozione delle nuove tabelle di trasposizione, adottate con delibera di Giunta Regionale n. 26 del 18 febbraio 2015, ai sensi del C.C.N.L. che consente attualmente l'inquadramento dell'appellante nella posizione C Istruttore Direttivo nella quale è stata trasposta la qualifica di Collaboratore Amministrativo B del C.C.N.L. in vigore presso il Ministero della Difesa.

Pertanto, in accoglimento dell'appello, va riconosciuto il diritto di Musarra Orazio ad essere trasferito nei ruoli del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con inquadramento secondo le tabelle di trasposizione adottate dall'amministrazione di destinazione e condanna il C.A.S. ad attuare il suddetto trasferimento.

Compensando integralmente le spese sostenute dal Ministero della Difesa, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane a rifondere all'appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come da separato dispositivo, con distrazione sensi dell'art. 93 c.p.c.. Appare conforme a giustizia compensare le spese sostenute dal Ministero, atteso il ruolo e il comportamento assunto nella vicenda.

PQM

La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Musarra Orazio avverso la sentenza n. 4387/13 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 22 novembre

2013, nei confronti del Ministero della Difesa e del Consorzio per le Autostrade Siciliane, così provvede:

-in riforma della sentenza appellata riconosce il diritto di Musarra Orazio ad essere trasferito nei ruoli del Consorzio per le Autostrade Siciliane con inquadramento secondo le tabelle di trasposizione adottate dall'amministrazione di destinazione e condanna il C.A.S. ad attuare il suddetto trasferimento;

condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese giudiziali di primo grado che liquida in €1800,00 (di cui € 950,00 per diritti), oltre Iva cpa e rimborso spese generali e delle spese di appello, che liquida in € 3307,5 oltre Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. L. Cutuli;

compensa integralmente le spese sostenute dal Ministero della Difesa.

Messina 15 marzo 2016.

il Consigliere est.

B. Catarsini



il Presidente

L. Villari



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe Pajno)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina 13 APR 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Pajno

